



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 8 del 11/12/2018

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. Le novità fiscali del DL 119/2018 1. <u>Definizione agevolata dei Processi Verbali di Costatazione</u> 2. <u>Nuova definizione agevolata dei ruoli: rottamazione ter</u> 3. <u>Estinzione dei debiti fino a 1000 euro</u> 4. <u>Definizione agevolata ruoli per risorse proprie dell'UE e Iva all'importazione</u> 5. <u>Definizione agevolata delle controversie tributarie</u> 6. <u>Regolarizzazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI</u>	Tutti
2. <u>CONAI: novità commercianti di imballaggi vuoti</u>	Imprese
3. <u>Nuovo portale ENEA per lavori di ristrutturazione che comportino risparmio energetico</u>	Tutti
4. <u>Deducibilità interessi passivi: nuova disciplina</u>	Imprese

1.1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Viene introdotta la possibilità di **definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018**, per i quali non sia già stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.

L'attivazione di questa procedura prevede la **presentazione da parte del contribuente entro il 31 maggio 2019 di un'apposita dichiarazione integrativa** al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

L'agevolazione consiste **nel versamento delle solo imposte, senza sanzioni e interessi**, dovute sulla base dei rilievi formulati dai PVC, che il contribuente deve accettare in toto.

La procedura può essere attivata per i **periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento**.

La definizione si perfeziona mediante il **versamento totale delle imposte autoliquidate o della prima delle venti rate trimestrali ammissibili** delle imposte dovute, viene esclusa la possibilità di compensare le somme dovute con i crediti disponibili.

1.2. NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI: ROTTAMAZIONE TER

Il Decreto riapre la possibilità di **definizione dei ruoli** affidati all'Agente della Riscossione **tra il 2000 e il 2017**.

Tale possibilità è concessa:

- ai contribuenti che hanno aderito alla prima rottamazione (art. 6 DL 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis (art. 1 DL 148/2017) **nel solo caso in cui risultino integralmente saldate**, entro il 7 dicembre 2018, **tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018**. Questi ultimi, inoltre, per gli stessi carichi per cui hanno già aderito alla rottamazione bis **non dovranno presentare una nuova domanda**, in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della rottamazione-ter.

Come in passato la rottamazione-ter prevede lo **stralcio di sanzioni e interessi di mora**; rimangono dovuti il capitale, gli interessi, le spese di procedura e notifica delle cartelle di pagamento.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Le **novità introdotte** sono le seguenti:

- la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di **10 rate consecutive** di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;
- l'applicazione di un **tasso di interesse annuale del 2% a decorrere dal 1 agosto 2019**;
- la possibilità di **utilizzo dei crediti maturati nei confronti della PA** per il pagamento di quanto dovuto;
- è sufficiente il pagamento della prima rata per **l'estinzione delle procedure esecutive** avviate prima dell'adesione alla definizione.

Restano espressamente **esclusi dalla rottamazione** i recuperi di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE, e alcune specifiche tipologie di sanzioni, nonché i carichi affidati all'Agente della riscossione per risorse proprie dell'UE (per le quali è prevista un'apposita disciplina, di cui parleremo al prossimo paragrafo 1.4).

Con riguardo alle **date da ricordare**:

30 aprile 2019	Scadenza per la presentazione della domanda di adesione alla definizione , contenente l'indicazione dei carichi per i quali si richiede la definizione, le modalità di versamento e l'eventuale numero di rate prescelto, nonché l'intenzione di rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.
30 giugno 2019	L'Agente della Riscossione dovrà comunicare ai debitori l'importo complessivo di quanto dovuto, e la data esatta di ciascuna rata in caso di opzione per pagamento rateale.
31 luglio 2019	Dovrà essere versato l'intero importo dovuto, oppure la prima rata in caso di rateazione.

1.3. ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A 1000 EURO

È prevista la **cancellazione automatica dei debiti di importo residuo al 24/10/2018 inferiore o pari a 1000 euro** comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo **tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010**.

Si evidenzia che:

- i debiti di cui sopra sono automaticamente cancellati anche se rientranti nelle cartelle oggetto di rottamazione ter;
- gli importi versati fino alla data del 23/10/2018 si intendono definitivamente acquisiti e non sono ripetibili;
- gli importi versati dal 24/10/2018 sono da imputarsi alle rate da corrispondere in relazione ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, o ad altri debiti scaduti o in scadenza o ancora, in mancanza, sono rimborsati;
- l'importo si riferisce ai **singoli carichi**, non ai singoli tributi o alle singole cartelle.

La cancellazione non si applica alle medesime tipologie di debito escluse dalla rottamazione ter (si veda sopra, paragrafo 1.2).

1.4. DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI PER RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

Con riferimento alle risorse proprie tradizionali dell'UE (**dazi**) e **all'IVA riscossa all'importazione**, è prevista la possibilità di definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 2000 al 2017** secondo le modalità esposte al paragrafo 1.2 **con le seguenti eccezioni**:

- **sono dovuti gli interessi di mora** conteggiati dal 1/5/2016 al 31/7/2019 (ai quali si aggiunge l'interesse annuo del 2% a partire dal 1/8/2019);
- **L'Agente della Riscossione comunica gli importi** dovuti ai fini della definizione e scadenze esatte delle eventuali rate **entro il 31/7/2019**;

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- la **prima rata/unica soluzione ha scadenza il 30/9/2019**;
- le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi) **non potranno essere compensate** con i crediti maturati nei confronti delle PA.

1.5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Viene riproposta la **definizione agevolata delle controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione richiede il **pagamento di un importo pari al valore della controversia** ossia l'importo del tributo **al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato.

1.6. REGOLARIZZAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL CONI

Viene prevista la possibilità, anche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di effettuare le seguenti regolarizzazioni:

- **Dichiarazione integrativa speciale** da presentare entro il 31/05/2019, per tutte le imposte dovute e per ciascun periodo d'imposta, nel limite di 30.000 euro imponibile annuo, versando l'imposta sostitutiva del 20%;
- **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e di adesione**, per il quale è richiesto il versamento di un importo pari al:
 - 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell'IVA, dovuta integralmente);
 - 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- **Definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie.

Non ci si può avvalere delle predette definizioni nel caso in cui per ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente il reclamo/ricorso, l'ammontare di **ciascuna imposta**, IRES o IRAP, accertata o contestata, è **superiore a euro 30.000**.

2. CONAI: NOVITÀ COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI

Ritenendo di fare cosa utile alla nostra Clientela, riportiamo alcune indicazioni fornite dal CONAI in relazione alle novità in vigore dall'anno 2019. Invitiamo tutti i clienti interessati ad effettuare gli approfondimenti necessari.

Modifiche allo Statuto e al Regolamento

- la cosiddetta "*prima cessione*" (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
 - (a) dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
 - (b) del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.
- la storica dicitura "Contributo ambientale Conai assolto" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni.

Ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai (di seguito anche CAC), il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all'ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del CAC al momento del trasferimento dell'imballaggio al primo effettivo "utilizzatore" (vale a dire il soggetto che acquista/ricrive l'imballaggio per confezionare le proprie merci).

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti

I **commercianti di imballaggi vuoti**, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

- a.** a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC;
- b.** ad applicare il CAC con le modalità della "prima cessione" nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi;
- c.** a dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

ATTENZIONE: il CAC è dovuto al Conai sempre dal soggetto (produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la "prima cessione" nel territorio nazionale all'utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) secondo modalità e termini previsti dalle citate disposizioni consortili.

Nel contempo, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso Conai ha introdotto anche una procedura agevolata.

3. NUOVO PORTALE ENEA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHE COMPORTINO RISPARMIO ENERGETICO

Come anticipato con le nostre Circolari n. 1 e n. 5 del 2018, si segnalano importanti modifiche alla disciplina dei vantaggi fiscali collegati ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

“*Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico*” conseguito a seguito della realizzazione degli **interventi di ristrutturazione che comportino risparmio energetico**, è istituito l'**obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati**.

Dal 21 novembre 2018 è possibile inviare i dati relativi agli interventi di cui sopra accedendo e registrandosi al portale ENEA <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, dove è disponibile anche una **Guida Rapida per la compilazione del modello**. Il sito riporta anche l'indicazione puntuale dei lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico e, quindi, soggetti a comunicazione obbligatoria. Si segnala che anche l'**acquisto di elettrodomestici** di classe A e A+ per il quale si usufruisce del *bonus mobili* è oggetto dell'obbligo di comunicazione all'ENEA.

I lavori interessati sono quelli che hanno avuto **data fine lavori / collaudo nel 2018**, e in particolare:

- per i lavori conclusi (o opere collaudate) tra il 1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, la comunicazione va effettuata entro il **19 febbraio 2019**;
- per i lavori conclusi (o opere collaudate) dal 22 novembre 2018 al 31 dicembre 2018, la comunicazione va effettuata **entro 90 giorni** dalla data fine lavori/collaudo.

4. DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI: NUOVA DISCIPLINA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo che, attuando la legge di delegazione europea 163/2017, modifica l'art. 96 TUIR e introduce importanti novità in tema di deducibilità degli interessi passivi, applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018.

Come noto, la norma prevede che il saldo algebrico tra interessi passivi ed interessi attivi sia deducibile nel limite del 30% Risultato Operativo Lordo (ROL).

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Estensione limiti di deducibilità

I limiti di deducibilità degli interessi passivi sono estesi alle seguenti fattispecie, prima escluse:

1. Interessi **passivi capitalizzati**;
2. Interessi derivanti dai **debiti di natura commerciale**;
3. Interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** per le società che svolgono in via effettiva e prevalente **attività immobiliare**.

Interessi attivi e ROL

Viene prevista la **possibilità di riportare in avanti anche gli interessi attivi**, oltre che l'eccedenza di ROL. E' prevista la sostituzione dell'attuale metodo di calcolo del ROL, basato su dati contabili, con un nuovo sistema riferito a dati fiscali. Tale metodo di calcolo prevede che i valori di riferimento devono essere assunti *"nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa"*.

La nuova previsione non esclude più dal calcolo del ROL i **componenti positivi e negativi di natura straordinaria** derivanti da trasferimenti d'azienda o rami d'azienda e prevede la **possibilità di riporto delle eccedenze di ROL** esclusivamente nei **cinque successivi periodi d'imposta**.

Infine, è previsto un **criterio FIFO** di utilizzo del ROL in compensazione con gli interessi passivi: in caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi dello stesso periodo e dei periodi precedenti, deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL prodotto nel corso dell'esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi di imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo di imposta meno recente.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel. + 011.538.386
Fax +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax +06.97273584.00